

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA FONDAZIONE TEATRO
LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE PER GLI AFFIDAMENTI
DI SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE**

art. 50 commi 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023

1 OGGETTO

- 1.1 Il presente Regolamento, con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, ha per oggetto l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste (in seguito, denominato "Elenco").
- 1.2 L'Elenco, articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, individua gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, da invitare alle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023.
- 1.3 Il Regolamento potrà subire modifiche nonché venire disapplicato automaticamente in forza di sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
- 1.4 La Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste si riserva la facoltà di abolire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'Elenco istituito.
- 1.5 È ammesso, nel corso di vigenza dell'Elenco, di chiedere la variazione dell'iscrizione (a titolo di esempio, richiedere l'iscrizione a categorie ulteriori e/o diverse).
- 1.6 La presentazione di una domanda di iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nessuna esclusa, nonché delle modifiche che questo potrebbe subire ai sensi dei punti 1.3 e 1.6.
- 1.7 **L'istituzione dell'Elenco non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.**

2 SOGGETTI AMMESSI

- 2.1 Possono essere ammessi all'iscrizione all'Elenco i soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 3 e precisamente:
 - a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative
 - b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
 - c. i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
 - d. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- 2.2 Per i servizi di architettura e ingegneria, possono altresì essere ammessi all'iscrizione all'Elenco, i soggetti di cui all'art. 66 comma 1 lettere a), b), c) e f) del D.Lgs. 36/2023 e precisamente:
 1. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, i consorzi, i GEIE, che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
 2. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
 3. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché



- eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
4. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

3 CATEGORIE MERCEOLOGICHE E FASCE ECONOMICHE DEGLI AFFIDAMENTI

- 3.1 Per gli affidamenti di forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, l'Elenco è suddiviso in classi merceologiche e nelle seguenti fasce economiche:
 1. **per affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria ed architettura** di importo fino a € 140.000;
 2. **per affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria ed architettura** di importo superiore a € 140.000 e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti saranno qualificati per la/le classe/i merceologica/che e per la/le fascia/fasce economica/che per cui hanno presentato domanda purché coerente con l'oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA.

4 REQUISITI DI ISCRIZIONE

- 4.1 Ai fini dell'iscrizione i soggetti devono essere in possesso dei requisiti indicati di seguito.

Per tutte le categorie merceologiche:

1. requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
2. non ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Per i servizi e le forniture:

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di competenza;
2. aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi o forniture analoghe rispetto alle classi merceologiche o alle singole sottoclassi e fasce di importo per cui si richiede l'iscrizione; per i soggetti di cui all'articolo 2 lettere b), c) e d) il requisito può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per i servizi di architettura e ingegneria:

Per i professionisti singoli o associati

1. laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina attinente all'attività per la quale si richiede l'iscrizione ovvero, per i servizi che non richiedono il possesso di laurea, diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente all'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
2. abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione all'Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, al momento della domanda di inserimento nell'Elenco;
3. aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi di architettura e ingegneria analoghi ai servizi dell'elenco per l'importo corrispondente alla classe merceologica ed alla fascia di importo per le quali si richiede l'iscrizione.

Per le società di professionisti

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità
- c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione all'Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, al momento della domanda di inserimento nell'Elenco;
- d) aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi di architettura e ingegneria analoghi ai servizi dell'elenco per l'importo corrispondente alla classe merceologica ed alla fascia di importo per le quali si richiede l'iscrizione.

Per le società di ingegneria

- a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi

strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento della domanda di inserimento nell'Elenco, al relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- b) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- c) l'organigramma dovrà riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- d) aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi di architettura e ingegneria analoghi ai servizi dell'elenco per l'importo corrispondente alla classe merceologica e alla fascia di importo per le quali si richiede l'iscrizione.
- 4.2 L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Elenco dovrà presentare la domanda di iscrizione e il relativo allegato (**Allegato 1**) contenente tutte le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione, compresi i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, nonché l'informativa Privacy¹.

5 DOMANDA DI ISCRIZIONE

- 5.1 Gli operatori economici devono presentare apposita domanda in via telematica, a mezzo PEC all'indirizzo acquistiteatroverdi@legalmail.it, precisando le categorie merceologiche e fasce di importo per le quali chiedono di essere iscritti.
- 5.2 I soggetti di cui all'art. 2 potranno proporre domanda di iscrizione all'Elenco con le seguenti limitazioni:
- a) è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - b) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - c) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi.
- 5.3 La domanda d'iscrizione, corredata dalla documentazione di cui al precedente punto 4.2, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato di poteri (in tal caso dovrà allegare copia del documento attestante il possesso dei poteri).
- 5.4 Nella presentazione della domanda di iscrizione telematica, l'operatore economico dovrà comunicare il proprio indirizzo PEC; è esclusivo onere dell'operatore economico iscritto controllare costantemente la propria casella di PEC e, quindi, della conoscenza delle comunicazioni della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, dei termini, condizioni ed avvertenze del presente Regolamento, nonché di comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo PEC.
- 5.5 I soggetti di cui all'art. 2, qualora interessati, potranno chiedere l'iscrizione all'Elenco per più categorie merceologiche, e per più fasce all'interno della medesima categoria merceologica, qualora in possesso dei relativi requisiti.

6 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

- 6.1 La Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste procederà alla valutazione delle domande di iscrizione nel

¹ **FACOLTATIVO**

In alternativa ai modelli di dichiarazione messi a disposizione della Stazione Appaltante, i concorrenti potranno rendere le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di iscrizione all'Elenco stesso, utilizzando il modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (art. 91 del D.Lgs. 36/2023), sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, avendo cura di compilare le parti pertinenti, e allegandovi copia del documento di identità del soggetto dichiarante. Tuttavia, il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Sarà cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti, che si trovano puntualmente riportate nel modello di dichiarazione (**Allegato 1**) predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente Regolamento, con la sottoscrizione di quest'ultimo per le relative dichiarazioni, utilizzando, quindi, pro parte e a tal fine il medesimo modello allegato, unitamente al DGUE (documento di gara unico europeo), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

- termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, termine che potrà essere prorogato, ove ricorrano giustificati motivi, previa comunicazione al soggetto richiedente l'iscrizione. In ogni caso la valutazione delle istanze di iscrizione dovrà concludersi in un termine non superiore a 90 (novanta) giorni.
- 6.2 Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023, il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
 - 6.3 L'iscrizione è effettuata previa verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni rese.
 - 6.4 In particolare, esaminata la domanda di iscrizione e verificate le dichiarazioni relative ai requisiti, la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste comunicherà al richiedente l'esito positivo del processo di iscrizione a mezzo PEC e, come notifica, all'indirizzo PEC dell'operatore economico, specificando le categorie merceologiche e le fasce di importo per le quali risulta abilitato.
 - 6.5 Per l'accertamento dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dichiarati dagli operatori economici, la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste potrà avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati pubbliche.
 - 6.6 La Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni effettuate o della documentazione presentata al fine di accertare il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco.
 - 6.7 La Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo della domanda di iscrizione.
 - 6.8 Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.
 - 6.9 Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso all'interessato, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.
 - 6.10 Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.
 - 6.11 In caso di reiezione verranno comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
 - 6.12 Il rigetto della domanda di iscrizione verrà comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

7 GESTIONE DELL'ELENCO

- 7.1 **L'Elenco è aperto e la domanda di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti, può essere avanzata senza alcuna limitazione temporale.**
- 7.2 Gli operatori iscritti all'Elenco sono tenuti a comunicare alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste qualunque modifica e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione nonché ad aggiornare il contenuto delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione stessa. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere comunicate a mezzo PEC all'indirizzo acquistiteatroverdi@legalmail.it, tempestivamente rispetto al verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni potranno comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
- 7.3 L'intervenuta modifica dei dati potrebbe comportare altresì la sospensione, la riduzione o l'annullamento dell'iscrizione dall'Elenco laddove ricorrano le ipotesi di seguito stabilite.
- 7.4 La sospensione dell'iscrizione potrà avvenire quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione in favore della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste di servizi/forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali o contenziosi in atto con le stesse. La sospensione potrà variare, a seconda della gravità dell'inadempienza, da 1 a 12 mesi.
- 7.5 La sospensione potrà essere disposta anche nel caso di mancata comunicazione di informazioni ai sensi del punto 7.3.
- 7.6 Del provvedimento di sospensione dall'Elenco verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato all'indirizzo PEC del fornitore.
- 7.7 Nel periodo di sospensione i fornitori non potranno partecipare alle procedure negoziate indette.
- 7.8 Scaduto il periodo di sospensione, se verrà accertata la completa rimozione della causa di sospensione il fornitore tornerà nello stato "operativo"; se invece verrà accertata la permanenza della causa di sospensione, il fornitore verrà cancellato dall'Elenco.
- 7.9 La riduzione delle classi merceologiche per le quali il soggetto è qualificato potrà avvenire a seguito di verifica del cambiamento dell'oggetto sociale del soggetto qualificato.

- 7.10 La revoca/l'annullamento dell'iscrizione potrà essere disposta/o, oltre ai casi della perdita dei requisiti di legge e di cui all'art. 2 e 4:
- per gli operatori economici che abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale
 - per gli operatori economici che non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio
 - per cessazione di attività del soggetto
 - per espressa richiesta dell'operatore economico
 - per inosservanza del Codice Etico, del Codice di Comportamento nonché più in generale delle disposizioni del Piano Anticorruzione e Trasparenza della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste.
- 7.11 L'Elenco sarà oggetto di revisione annuale: ai fini del mantenimento dell'iscrizione ai soggetti verrà richiesto di fornire una dichiarazione a cadenza annuale attestante il perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 e di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023. Il mancato invio della dichiarazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta comporterà la cancellazione d'ufficio dall'Elenco.

8 UTILIZZO DELL'ELENCO

- 8.1 **La Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste potrà procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea attingendo agli operatori economici iscritti nell'Elenco.**
- 8.2 **In ogni caso l'istituzione dell'Elenco non preclude alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste di procedere all'acquisizione di servizi e forniture attraverso le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente. La Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste si riserva, inoltre, di procedere, ove lo ritenga necessario, alla pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse, senza che tale scelta possa essere intesa come violazione di diritti in capo agli operatori economici iscritti nell'Elenco.**
- 8.3 **Gli operatori qualificati iscritti all'Elenco verranno invitati alle procedure di affidamento nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.**
- 8.4 La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

9 PUBBLICITÀ

- 9.1 L'avviso di costituzione di un Elenco di operatori economici è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
- 9.2 L'Elenco, non appena costituito, è pubblicato sul sito internet della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 10.1 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – "GDPR") la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste informa che i dati personali comunicati ai fini dell'iscrizione all'Elenco sono trattati secondo la normativa indicata e tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela di riservatezza e diritti. Al riguardo si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati da parte della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, riportata in calce all'Allegato 1.
- 10.2 La Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste è titolare del trattamento dei dati inseriti al fine dell'iscrizione all'Elenco. L'invio della domanda di iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione dell'informativa presente sul sito internet della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, nonché, in ogni caso, il consenso per i trattamenti ove questo occorra per le finalità legate alla comunicazione e alla diffusione delle informazioni e dei dati forniti.
- 10.3 Maggiori informazioni sulla privacy sono presenti sul sito internet della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, alla Sezione Amministrazione Trasparente.

11 NORMATIVA APPLICABILE

- 11.1 Per quanto non espressamente regolato nel presente Regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano in quanto compatibili disposizioni normative vigenti nelle rispettive materie.

- 11.2 Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.
- 11.3 In ogni caso, la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità dell'Elenco, nel rispetto delle regole e dei principi enunciati al punto 11.1.
- 11.4 In tal caso, verrà comunicata ai fornitori l'avvenuta modifica mediante comunicazione inviata a mezzo PEC, mentre le modifiche apportate saranno pubblicate sul sito internet della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste; il fornitore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dall'Elenco, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto invio della comunicazione alla casella di posta elettronica del fornitore, in difetto di cancellazione le nuove disposizioni del Regolamento si considereranno automaticamente accettate e saranno applicate al fornitore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

12 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

- 12.1 La Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste ha adottato un proprio Piano Anticorruzione e Trasparenza nonché un proprio Codice Etico, documenti rinvenibili sul sito internet della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste nella sezione "Amministrazione trasparente".
- 12.2 Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Elenco, nel prendere atto di tale circostanza, dovranno dichiarare all'atto della domanda di iscrizione di impegnarsi al rispetto ed all'osservanza dei principi contenuti negli atti di cui al precedente punto 12.1 e, in particolare, di aver letto il Codice Etico ed il Codice di Comportamento della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste ai quali adegueranno attività e comportamenti.

13 FORO COMPETENTE

- 13.1 Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento di competenza del giudice civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

14 NORME TRANSITORIE

- 14.1 Con la pubblicazione del presente Regolamento verrà data indicazione della data di entrata in vigore dell'Elenco.

Allegato:

1. Modello di domanda di iscrizione nell'Elenco e dichiarazione di possesso dei requisiti.